



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO V ANNALI 2017 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

NICOLA TRIGGIANI

Il sequestro preventivo impeditivo:
funzione, presupposti, oggetto.
Puntualizzazioni giurisprudenziali.



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli, Danila Certosino, Laura Costantino,
Nicola Fortunato, Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/>

VITA ACCADEMICA

Nicola Triggiani

IL SEQUESTRO PREVENTIVO IMPEDITIVO:
FUNZIONE, PRESUPPOSTI, OGGETTO.
PUNTUALIZZAZIONI GIURISPRUDENZIALI*

1. Il “sequestro preventivo” non era contemplato nel cod. proc. pen. 1930, ma la giurisprudenza aveva utilizzato l’art. 337 del medesimo codice – che prevedeva genericamente il potere del giudice istruttore di sequestrare le cose pertinenti al reato nel corso dell’istruzione – per finalità anche diverse da quelle probatorie. Partendo da una consolidata prassi giudiziaria, di origine prevalentemente pretorile, che si applicava alla materia degli interessi diffusi o collettivi (tutela del territorio, sicurezza dei lavoratori, diritto alla salute, ecc.)¹, la funzionalità del sequestro veniva estesa alla prevenzione dei reati, facendo leva sull’art. 219 cod. proc. pen. abr. che riconosceva alla polizia giudiziaria il potere-dovere di impedire che i reati fossero «portati a conseguenze ulteriori»².

Tale tendenza a dilatare l’operatività dell’istituto era sostanzialmente condivisa dalla dottrina³, e aveva ricevuto anche l’avallo della prevalente giurisprudenza di legittimità⁴ e della Corte costituzionale⁵. Ciò a conferma della necessità di uno strumento specifico che consentisse di rispondere a quel fondamentale scopo della repressione penale che cerca di evitare la propagazione dei possibili sviluppi dei reati già consumati.

In attuazione dell’art. 2 dir. n. 65 L. delega 16 febbraio 1987, n. 81, il sequestro preventivo è stato poi annoverato tra le misure cautelari reali e disciplinato nel Capo II

* Relazione svolta nell’ambito delle “Giornate di Formazione per Avvocati”, organizzate dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, Brindisi, Matera e Castrovillari (Taranto, Dipartimento Jonico dell’Università di Bari “Aldo Moro”, 16 novembre 2017).

¹ Cfr., *ex plurimis*, P. Latina 22.9.1980, Brogi, Giur. mer., 1981, II, 109, con nota di Ferrante; P. Roma 15.3.1979, Ciotola, Rep. Foro it., 1979, 2435, m. 13; P. Messina (dec.) 20.2.1979, soc. Adison, Foro it., 1979, II, 143.

² Sull’evoluzione normativa dell’istituto, v., tra gli altri, Balducci, 1991, 27 ss.; D’Onofrio, 1998, 1 ss.; Selvaggi, 1990, 359 ss.

³ Cfr. Amodio, 1982, 1073; Betocchi, 1983, 977 ss.; Salvi, 1987, 2045 ss.

⁴ Cfr. Cass. S.U. 24.11.1984, Messina, Cass. pen., 1985, 1040, con nota di Balducci. V. anche Cass. 26.6.1990, Monti, CED Cass., 185780; Cass. 13.7.1981, Farina, Cass. pen., 1982, 1835.

⁵ V. C. Cost. 25.3.1975 n. 82, Giur. cost., 1975, I, 788; C. Cost. 2.4.1970 n. 48, *ivi*, 1970, I, 543.

del Titolo II del Libro IV del cod. proc. pen. 1988⁶ (mentre il Capo I del medesimo Titolo è dedicato al sequestro conservativo) con due ordini di proiezioni: la prima riguarda le ipotesi in cui la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso ovvero agevolare la commissione di altri reati (art. 321, co. 1, cod. proc. pen.). In questi casi, su richiesta del pubblico ministero, il giudice che procede – prima dell’esercizio dell’azione penale, il giudice per le indagini preliminari – dispone con decreto motivato il sequestro preventivo (che si configura, quindi, come obbligatorio, in presenza dei presupposti previsti dalla legge).

La seconda ipotesi coinvolge le cose di cui è consentita la confisca dal codice penale (art. 240 cod. pen.), considerate pericolose in sé, proprio in ragione della loro confiscabilità, a prescindere, dunque, dagli ulteriori profili prognostici connessi alla loro disponibilità (art. 321, co. 2, cod. proc. pen.). In questi casi il giudice può disporre il sequestro preventivo (sequestro facoltativo), mentre deve ordinare il sequestro preventivo dei beni di cui è consentita la confisca quando si procede per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del cod. pen., vale a dire i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (art. 321, co. 2-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dalla L. 27 marzo 2001, n. 97)⁷. È, quest’ultima, dunque, un’ipotesi di sequestro obbligatorio, categoria che si sta ampliando proporzionalmente all’allargamento dei casi di confisca obbligatoria anche “per equivalente”⁸.

Attraverso il vincolo d’indisponibilità attuato con il provvedimento di sequestro preventivo, il bene viene, dunque, provvisoriamente sottratto alla gestione di chi ne è proprietario o possessore, risultando inibite tutte quelle attività (ad esempio, la vendita o l’uso) che, in assenza di tale vincolo, potrebbero essere poste in essere: ciò al fine di scongiurare il pericolo di protrarre o aggravare le conseguenze del reato per cui si

⁶ Nella *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in G.U., 24.10.1988, n. 250, Serie. gen., suppl. ord. n. 2, 80, l’introduzione del sequestro preventivo è giustificata con il perseguimento di una triplice finalità: a) unificare in una stessa figura le diverse previsioni disseminate nelle leggi speciali; b) congegnare un sistema di rimedi a garanzia delle libertà conculcate dall’adozione della misura; c) delineare con chiarezza i requisiti costitutivi per evitare abusi e rendere possibili i dovuti controlli sia di legittimità che di merito. La previsione del sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato «la cui libera disponibilità può agevolare le ulteriori conseguenze» era già contenuta nell’art. 307 del progetto preliminare del 1978.

La letteratura sull’istituto è particolarmente ampia. Limitatamente agli studi monografici e alle opere di carattere generale, per una rassegna dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, cfr.: Aprile, D’Arcangelo, 2017, 737 ss.; Balducci, 1991; Barone, 2016, 320 ss.; Bausardo, 1996, 287 ss.; Bevere, 1999; Cassano, 2012, 2042 ss.; Castellano, Montagna, 1994, 100 ss.; Cisterna, 2008, 1453 ss.; Conforti, Montesano Cancellara, 2016, 73 ss.; De Crescenzio, 1997; De Santis, 1997, 264 ss.; D’Onofrio, 1998; Galantini, 1990, 265; Garavelli, 2002; Gualtieri P., 2008, 365 ss.; Gualtieri, Spangher, 2015, 231 ss.; Gualtieri P., 2017, 25 ss.; Milani, 2015, 1405 ss.; Montagna M., 2005, 97 ss.; Olivero, 1993, 589 ss.; Pansini C., 2012; Santoriello, 2009, 1 ss.; Selvaggi, 1990, 359 ss.; Selvaggi, 1993, 223 ss.; Spangher, 2014, 1012 ss.; Turco, 2012, 2778; Ventura N., 2004, 750 ss.

⁷ La previsione è estensibile ai reati tributari dal 1° gennaio 2008 in virtù della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

⁸ In tal senso v. De Caro, 2017, 391.

procede o di agevolare la commissione di altri reati ovvero di distrarre o distruggere la cosa su cui la confisca dovrebbe cadere.

In questa sede verrà approfondita l'ipotesi di sequestro contemplata dall'art. 321, co. 1, cod. proc. pen. (c.d. "sequestro preventivo impeditivo"), esaminandone funzione, presupposti ed oggetto.

2. Il sequestro preventivo della cosa pertinente al reato la cui disponibilità sia fonte di pericolo (art. 321, co. 1, cod. proc. pen.) è applicabile, qualora ricorrano i presupposti del *fumus boni iuris* (o *fumus commissi delicti*) e del *periculum in mora*, soltanto per atto motivato del giudice⁹ su richiesta del pubblico ministero¹⁰ (salve le situazioni d'urgenza di cui all'art. 321, co. 3-bis, cod. proc. pen., che, nel corso delle indagini preliminari, legittimano il pubblico ministero o gli stessi ufficiali di polizia giudiziaria ad operare direttamente il sequestro, laddove non sia possibile attendere, rispettivamente, l'intervento del giudice o del pubblico ministero¹¹).

Riguardo al primo presupposto, il dettato normativo risulta invero alquanto lacunoso¹², anche se il reiterato richiamo al termine "reato" nell'art. 321, co. 1, cod. proc. pen. («cosa pertinente al reato», «conseguenze di esso» [*reato*], «commissione di altri reati») rende evidente come sia necessario che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati dell'illecito penale sul quale si stia indagando: in tal senso si è

⁹ Al riguardo v., da ultimo, Pressacco, 2016, 1 ss.

¹⁰ È opportuno ricordare che, a norma dell'art. 3, co. 2, D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, è necessario l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica per la richiesta di sequestro preventivo presentata dal singolo magistrato. Peraltro, con apposita direttiva di carattere generale, il Procuratore della Repubblica può disporre che l'assenso scritto non sia necessario, in considerazione del valore del bene oggetto della richiesta ovvero della rilevanza del fatto per il quale si procede (art. 3, co. 3, D.lgs. n. 106/2006). In argomento, v. però Cass. S.U. 22.1.2009 n. 8388, Novi, Cass. pen., 2009, 4157, con nota di Ceresa Gastaldo.

Va poi segnalato che C. Cost. 11.7.1991 n. 334, Giur. cost., 1991, 2692, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 321 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la richiesta di sequestro preventivo possa provenire, nei reati perseguibili a querela, anche dalla persona offesa querelante: ciò in quanto l'esigenza di prevenzione del reato che il sequestro preventivo mira a realizzare non può che spettare al pubblico ministero quale parte pubblica; rimane comunque fermo il potere della persona offesa e della parte civile di sollecitare il pubblico ministero ad avanzare al giudice una richiesta di sequestro preventivo. Nel senso di escludere che la persona offesa dal reato sia legittimata a chiedere il sequestro preventivo, v. già Cass. S.U. 26.4.1990 n. 4, Serio, Cass. pen., 1990, II, 192.

¹¹ La previsione – inserita dall'art. 15 D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 – viene a configurare una sorta di "fermo reale", di natura precautelare, modellato sulla falsariga dell'istituto regolato dall'art. 384 c.p.p. (cfr., tra gli altri, Gualtieri P., 2017, 35; in giurisprudenza, v. Cass. S.U. 15.4.2016 n. 15453, Proc. pen. e giust., 2016, n. 5, 71, con nota di Vergine).

Va segnalato che, in occasione della richiesta di convalida del sequestro disposto in via d'urgenza ex art. 321, co. 3-bis, cod. proc. pen., l'assenso scritto del procuratore della Repubblica non è necessario: v. art. 3, co. 4, D.lgs. n. 106/2006.

¹² Sul punto, cfr., tra gli altri, Porcu, 2014, 1343 ss. Ceresa Gastaldo, 2010, 4439, sottolinea come la laconicità del disposto normativo in ordine alla determinazione del *fumus* alimenta il dubbio che, nel tentativo del legislatore di limitare il rischio di abusi nell'impiego della coercizione reale, «sia rimasto molto più nella penna di quanto non sia stato scritto».

orientata, fin dalle prime pronunce, la giurisprudenza di legittimità¹³, precisando, peraltro, che la misura è applicabile anche laddove non sia ancora definitiva la qualificazione giuridica del fatto¹⁴, si stia procedendo contro ignoti¹⁵ o non sia pienamente provato il rapporto di pertinenzialità tra la cosa e il reato¹⁶.

Se è vero che, per disporre il sequestro preventivo *ex art. 321, co. 1, cod. proc. pen.*, non si può prescindere dalla commissione di un fatto riconducibile ad una determinata fattispecie criminosa, le S.U. della Corte di cassazione hanno, tuttavia, ritenuto preclusa, ai fini della legittimità del sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato/imputato e sulla gravità degli stessi, non essendo estensibili alle misure cautelari reali, per le loro peculiarità, le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali indicate nell'*art. 273, co. 1, cod. proc. pen.* Secondo la Suprema Corte, il giudice deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato¹⁷.

¹³ Cfr. Cass. 6.8.1992 n. 302, Liotti, Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 539, con nota di Fiore; in seguito, v. Cass. 23.11.1994, Cecolini, Arch. nuova proc. pen., 1995, 703; Cass. 1.10.2002, Papini, Guida dir., 2003, n. 2, 81.

Nel senso che l'esigenza di prevenzione alla base dell'istituto *ex art. 321, co. 1, cod. proc. pen.* non possa legittimare l'adozione di sequestri prima della commissione di fattispecie criminose, v. espressamente Cass. 25.3.1993 n. 778, Crispo, Cass. pen., 1994, 1610, secondo la quale, diversamente opinando, risulterebbero violate non solo le norme dell'*art. 321 cod. proc. pen.*, ma anche quelle dell'*art. 1 cod. pen. e dell'art. 25, co. 2, Cost.*, giacché il principio di legalità condiziona alla previsione tipica non solo la punibilità dell'agente, ma anche l'applicabilità delle misure cautelari e delle altre misure strumentali al giudizio penale. Analogamente, Cass. 25.3.2004, Nocentini, CED Cass., 229053.

Sulla stessa linea è orientata la dottrina: cfr., tra gli altri, Barone, 2016, 320 s.; Santoriello, 2009, 3.

¹⁴ Cass. 29.4.1997 n. 1897, Parmegiani, Riv. pen., 1998, 202; Cass. 11.10.1993, Caron, CED Cass., 196046; Cass. 6.8.1992 n. 302, Liotti, cit.

¹⁵ Cfr. Cass. 8.6.2011 n. 35312, Cass. pen., 2012, 4195; Cass. 6.8.1992 n. 302, Liotti, cit.

¹⁶ Cass. 5.5.1997 n. 2148, Bassoli E, CED Cass., 208156, secondo la quale è sufficiente che sussistano fondati motivi per ritenere la pertinenza della cosa al reato.

¹⁷ Cass. S.U. 25.3.1993 n. 4, Gifuni, Cass. pen., 1993, 1969, con nota di Mendoza. In precedenza, Cass. 19.10.1992, Giuffrè, CED Cass., 192370; Cass. 15.4.1992 n. 1101, Marsiglia, Cass. pen., 1993, 142; Cass. 9.4.1992 n. 1064, Guastalamacchia, CED Cass., 190425; Cass. 22.1.1992 n. 272, Giuliani, Giur. it., 1993, II, 135; Cass. 7.6.1991 n. 2273, Mattiolo, CED Cass., 188054; Cass. 21.1.1991, Deorsola, Cass. pen., 1992, 2176; Cass. 1.10.1990, Polimeni, Arch. nuova proc. pen., 1991, 290; Cass., 16.5.1990, De Leonardis, *ivi*, 1991, 127; T. Chieti 5.11.1991, Di Zio, Giur. it., 1992, II, 314, con nota di Cirulli; T. Brescia ord. 10.4.1991, Fornari, Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, 353, con nota di Viciconte.

Nello stesso senso, v., in seguito, con varie sfumature, Cass. S.U. 23.2.2000 n. 7, Mariano, Cass. pen., 2000, 2225; Cass., S.U., 24.3.1995 n. 5, Barbuto, Foro it., 1997, II, 113; Cass. 28.1.2014 n. 5656, CED Cass., 258279; Cass. 20.1.2014 n. 2248, *ivi*, 260047; Cass. 23.2.2010 n. 10618, Olivieri, *ivi*, 246415; Cass. 18.12.2008, Cecchi Gori, Dir. pen. e proc., 2009, 994, con nota critica di Pierdonati; Cass. 26.6.2008 n. 36710, Cappa, Arch. nuova proc. pen., 2009, 803; Cass. 17.4.2007, Consolo, CED Cass., 236590; Cass. 14.2.2007, p.m. in proc. Mazreku, Cass. pen., 2008, 1510; Cass. 7.6.2006, Billè, Dir. e giust., 2006, n. 28, 48, con nota di Coratella; Cass. 4.4.2006 n. 15298, Bonura, Cass. pen., 2006, 865; Cass. 18.5.2005, Zhu, CED Cass., 231901; Cass. 19.10.2004 n. 45813, Di Napoli, Guida dir., 2005, n. 2, 97; Cass. 8.7.2004, Fornari, Dir. giust., 2004, 26; Cass. 3.5.2004, C., CED Cass., 221268; Cass. 20.11.2003, Pastore, Guida dir., 2004, 85; Cass. 27.11.2003, Gagliardo, CED Cass., 225029; Cass. 7.1.2003, Ruberto, *ivi*, 223525; Cass. 24.9.2002 n. 35364, Carucci, Guida dir., 2003, n. 10, 88; Cass. 13.2.2002 n. 11290, Di Falco, CED Cass., 221268; Cass. 12.12.2001, Andreani, *ivi*, 223196; Cass.

Tale orientamento è stato avallato dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 48/1994, ha dichiarato non fondata una questione di legittimità degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. – sollevata con riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 Cost. – avendo riguardo all’interpretazione giurisprudenziale secondo cui, per l’appunto, in sede di applicazione, e quindi anche di riesame, del sequestro preventivo, risulta preclusa «ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi». In proposito, la Corte ha sottolineato che la scelta codicistica di non riprodurre per le misure cautelari reali i presupposti sanciti dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali non può ritenersi contrastante con l’art. 24 Cost., essendo «graduabili fra loro i valori (libertà personale, da un lato, e libera disponibilità dei beni, dall’altro) che l’ordinamento prende in considerazione». Più precisamente, la misura cautelare reale attiene per la sua stessa natura, a “cose” che, nell’ipotesi del sequestro preventivo, presentano un tasso di “pericolosità” che giustifica l’imposizione della cautela: di qui il rilievo che la misura, pur raccordandosi ontologicamente ad un reato, inteso questo nella sua realtà fenomenica, può prescindere totalmente da qualunque profilo di “colpevolezza”. E ciò in quanto la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull’autore del fatto criminoso, ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardate dall’ordinamento come strumenti, la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo per la collettività: il che – secondo la Corte – è sufficiente per escludere anche un contrasto con l’art. 42 Cost.¹⁸.

27.1.2000, Covagnuoli, Cass. pen., 2001, 3147; Cass. 23.4.1998, Bocca, Arch. nuova proc. pen., 1998, 544; Cass. 5.5.1997 n. 2148, Bassoli E., cit.; Cass. 25.3.1997, Stracuzzi, CED Cass., 207698; Cass. 5.5.1994, n. 1428, Menietti Arch. nuova proc. pen., 1994, 883.

¹⁸ Cfr. C. Cost. 17.2.1994 n. 48, Giur. cost., 1994, 271, con nota di Paterniti, la quale ha escluso altresì un contrasto con gli artt. 97 e 111 Cost., in base al rilievo che il controllo al quale è chiamato il giudice è tutt’altro che burocratico, dovendosi incentrare sulla verifica della sussistenza dei presupposti che legittimano la misura.

Il concetto è stato successivamente ribadito da C. Cost. ord. 4.5.2007 n. 153, Giur. cost., 2007, 1458. Con tale ultima pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità, in riferimento all’art. 111, co. 2, Cost., di una questione di legittimità dell’art. 324 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l’interpretazione offertane dalla Corte di cassazione, limita i poteri del tribunale del riesame, in caso di impugnazione del decreto del sequestro preventivo, «alla sola astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza possibilità di verificare, nel singolo caso concreto – sulla base dei fatti, per come indicati dal pubblico ministero ed esaminati alla luce delle argomentazioni difensive – se sia ravvisabile il *fumus* del reato prospettato dall’accusa». La Consulta in motivazione ha riaffermato il principio di diritto da cui deriva «la preclusione, per il giudice del riesame delle cautele reali, di un accertamento sul merito dell’azione penale, nella precipua ottica di evitare un sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa compiuto nella fase delle indagini preliminari», aggiungendo altresì che rispetto alle suddette misure «non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali». Anche perché «il nesso di pertinenzialità che, ai fini dell’applicabilità della cautela, deve sussistere tra oggetto del sequestro e reato, può prescindere [...] da qualsiasi profilo di responsabilità del titolare del bene sequestrato». Peraltro, il medesimo principio di diritto non risulta prescrivere un controllo meramente “cartolare” sull’ipotesi accusatoria, né risulta impedire, nei limiti «propri del giudizio di riesame delle misure cautelari reali», la «verifica nel singolo caso concreto del *fumus* del reato ipotizzato dall’accusa».

La dottrina prevalente concorda sulla necessità che il requisito del *fumus* non si riduca alla mera constatazione della pendenza di un procedimento penale, dovendo invece il giudice procedere a un apprezzamento concreto, ma è discusso l'ambito di tale verifica, nella ricerca di un difficile bilanciamento tra garanzie difensive e difesa della collettività. Secondo un primo orientamento, sarebbe necessaria una prognosi di probabile condanna: l'art. 273 cod. proc. pen. avrebbe una portata generale, riferendosi dunque non soltanto alle misure cautelari personali, ma anche a quelle reali¹⁹.

Un diverso indirizzo ritiene che il controllo giudiziale debba limitarsi alla verifica della sussistenza di precisi indizi di reato ed alla coincidenza tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata²⁰, dal momento che sul piano normativo nulla autorizza ad estendere la portata dell'art. 273 cod. proc. pen. anche al sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen.

In verità, la genericità del presupposto del *fumus boni iuris*, se inteso come semplice verifica che il fatto sia in concreto sussumibile sotto la *species* criminosa individuata, non è un dato che tranquillizza, perché consente una misura dai risvolti anche importanti rispetto ai beni del soggetto – potendo determinare una cospicua lesione patrimoniale – senza ragionevoli certezze in ordine alla sussistenza di un fatto penalmente rilevante²¹. Tanto più che la misura – a differenza di quanto avviene per le misure cautelari personali – può essere applicata in relazione a qualunque tipologia di reato, anche contravvenzionale, sicché nella prassi è utilizzata assai frequentemente.

Verosimilmente, soltanto un intervento chiarificatore del legislatore potrebbe porre fine alla disputa sul *fumus boni iuris*, estendendo *expressis verbis* anche alle misure cautelari reali i principi previsti in tema di misure cautelari personali²², in

¹⁹ Cfr. Balducci, 1991, 143 s.; Cirulli, 1992, c. 316; Viciconte, 1992, 360 ss. V. inoltre Montagna M., 1992, 1191, secondo la quale, «sebbene l'art. 321 non faccia alcun espresso riferimento alla sussistenza di gravi indizi (diversamente da quanto disposto dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali), questi ultimi devono comunque intendersi quale presupposto implicito nell'idea stessa di cosa pertinente al reato»; e Tonini, 2017, 494, secondo cui «il “peccato originale” del codice del 1988» consiste «nel non aver precisato espressamente che le regole generali, stabilite in relazione alle misure cautelari personali, sono applicabili a quelle reali. In realtà, già dalla sistematica del libro quarto si sarebbe potuto ricavare agevolmente in via ermeneutica che i principi generali sulle misure cautelari personali si devono estendere alle cautele reali, salvo i casi nei quali essi siano incompatibili espressamente o implicitamente con queste ultime. Infatti, le regole generali derivano dalla natura “cautelare” delle misure, e cioè dal loro essere strumentali alla decisione definitiva del processo secondo la nota impostazione di Piero Calamandrei» (il riferimento è a Calamandrei, 1936, 21 s.).

²⁰ In tal senso, Galantini, 1990, 270; v. anche Fiore, 1995, 554, e Lattanzi F., 1995, 355, i quali pure sottolineano come, ai fini della configurazione del *fumus* necessario per l'adozione del sequestro preventivo, sia comunque da valutare la presenza di gravi indizi di reato (intendendo per tali quegli elementi che facciano apparire probabile una sentenza di condanna), pur non occorrendo verificare anche la sussistenza di un'ipotesi di colpevolezza, in quanto è possibile scindere, in tale ambito, l'adozione della cautela reale dalla necessaria presenza di un soggetto indagato.

²¹ A tale conclusione perviene De Caro, 2017, 391 s.

²² Cfr. Porcu, 2014, 1364, per il quale, in prospettiva *de jure condendo*, merita attenzione la proposta di riforma elaborata in seno alla Commissione presieduta dal prof. A.A. Dalia – istituita con d.interm. il 29 luglio 2004 –, che mirava ad introdurre nell'articolato codicistico una norma recante i “presupposti di applicabilità” delle misure cautelari reali (art. 307 del progetto), in forza della quale «Nessuna misura di cautela reale può essere adottata se non risultano a carico dell'indagato o dell'imputato gravi indizi di

considerazione del fatto che la misura può raggiungere un elevato livello di afflittività, persino superiore a quello di una misura cautelare personale²³. Al riguardo, è vero che il percorso verso una sostanziale equiparazione tra i presupposti applicativi delle misure cautelari personali e reali ha trovato un supporto normativo nella modifica (introdotta dall'art. 11 L. 26 aprile 2015, n. 47) dell'art. 309, co. 9, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324, co. 7, cod. proc. pen., secondo il quale il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato che dispone la misura cautelare – dunque, anche il sequestro preventivo – «se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292 delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa»²⁴. Ma è anche vero che le S.U. della Corte di cassazione hanno sul punto offerto una interpretazione piuttosto riduttiva della riforma, ritenendo incontestabile che il sequestro preventivo e quello probatorio, nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato, potendo il sequestro preventivo essere disposto anche nei confronti di terzi²⁵.

Intanto, risultano apprezzabili le aperture giurisprudenziali più recenti che, già prima della L. n. 47/2015, per un verso, hanno richiesto “qualcosa di più” della semplice verifica della rispondenza dei capi d'imputazione rispetto al fatto in esse enucleato e, per altro verso, hanno valorizzato i principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità tra gravità del fatto contestato e danno economico derivante dal sequestro, applicando dunque anche al sequestro preventivo i principi contenuti nell'art. 275 cod. proc. pen.:

colpevolezza», e affiancando a tale presupposto, per il sequestro preventivo, il “pericolo che l'uso della cosa pertinente al reato nella sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze” (art. 312 del progetto). Sul “progetto Dalia”, in generale, v. Pennisi, 1998.

²³ Nel senso che il legislatore e (conseguentemente) la giurisprudenza abbiano sottovalutato l'incidenza del sequestro preventivo su diritti costituzionalmente garantiti – analoga a quella che nasce dalla custodia cautelare e dalle altre misure cautelari personali –, v. Spangher, 2015, 114 ss.: «Lo spostamento dalla persona (pericolosa) alla cosa (pericolosa) non è stato senza conseguenze per la non piena percezione del significato che possono assumere anche i beni (inanimati) rispetto alla persona (animata). Invero, anche i beni sono proiezioni delle persone: la casa non è solo mattoni e cemento; la fabbrica non è solo macchinari, attrezzature e capannoni; sono le modalità attraverso le quali si vive e si lavora, speso non da soli, ma in comunità. Si è conseguentemente perso di vista il necessario collegamento tra la cosa, il fatto ed il soggetto al quale i beni vengono sottratti, prescindendo da una penetrante considerazione della pericolosità della cosa in relazione alla prognosi di responsabilità del soggetto [...]. Se, invero, una lunga restrizione (fisica) sfibra e stressa le persone, non può non evidenziarsi come il prolungato sequestro di un bene finisca parimenti per sfibrarlo e stressarlo, cioè per pregiudicarne il valore e l'efficienza. Logica conseguenza di questo fatto il danno che un ingiustificato provvedimento ablativo può determinare per il protrarsi del sequestro preventivo fino all'esaurirsi delle condizioni che l'hanno determinato, senza che sia prevista una ipotesi risarcitoria».

²⁴ Gualtieri P., 2017, 38.

²⁵ Cass. S.U. 6.5.2016 n. 18954, Capasso, Dir. pen. e proc, 2016, 760. In senso fortemente critico sull'interpretazione offerta dalle S.U., v. Gualtieri P., 2017, 39 s.

ciò al fine di evitare un'inutile ed esasperata compressione del diritto di proprietà (art. 42 Cost.) e di libera iniziativa economica privata (art. 41 Cost.)²⁶.

3. Mentre con riferimento al *fumus* – come si è già evidenziato – il dettato normativo è piuttosto generico e lacunoso, il legislatore si è soffermato con puntualità sul presupposto del *periculum in mora*, individuandone l'ambito nell'ipotesi in cui la libera disponibilità di una cosa, prima della pronuncia definitiva, possa essere fonte di inasprimento degli effetti del reato o agevolarne la reiterazione. Per l'esattezza, il legislatore fa riferimento al «pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso oppure agevolare la commissione di altri reati»: sono dunque queste le esigenze cautelari che il provvedimento di sequestro mira a salvaguardare²⁷.

Affinché ricorra il presupposto del *periculum in mora* necessario per disporre il sequestro preventivo *ex art.* 321 cod. proc. pen., occorre pertanto accertare anzitutto il nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato. Rinviando al prosieguo l'analisi della tipologia dei beni sequestrabili²⁸, è necessario puntualizzare subito che il bene oggetto di sequestro preventivo deve essere caratterizzato da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, risultando viceversa insufficiente una relazione meramente occasionale con il fatto illecito commesso²⁹. Il nesso di

²⁶ In questi termini, Cass. 21.3.2013 n. 18603, p.m. in proc. Camerini, CED Cass., 256068, secondo la quale, ogni qual volta il sequestro preventivo trovi applicazione, «il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva». La Corte di cassazione ha, più in generale, affermato che i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità previsti dall'art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta delle misure cautelari personali devono essere applicati anche alle misure cautelari reali; e l'orientamento è stato avallato da Cass. S.U. 17.7.2015 n. 31022, Fazzo e altri, Dir. pen. proc., 2016, 201, con nota di Piattoli; sulla stessa linea, Cass. 7.5.2014 n. 21271, Konovalov, CED Cass., 261509; Cass. 16.1.2013 n. 8382, Caruso, *ivi*, 254712; Cass. 16.5.2012 n. 21931, p.m. in proc. Iacono, *ivi*, 253143; Cass. 15.12.2011 n. 12500, Sartori, Cass. pen., 2012, 4166, con nota di Milani; Cass. 29.10.2010, Valenzi, CED Cass., 248560; Cass. 21.1.2010 n. 8152, Magnano, *ivi*, 246103; Cass. 11.2.2009, Bianchi, Cass. pen., 2010, 1078.

Contra, in precedenza, Cass. 16.1.2007 n. 16818, Rosato, CED Cass., 236490, nel senso di ritenere non applicabili alle misure cautelari reali i principi di adeguatezza e proporzionalità *ex art.* 275 cod. proc. pen., atteso che per tali cautele non ricorre la necessità di scegliere tra diverse misure possibili, come in materia di misure cautelari personali; Cass. 13.11.2002, Angrisani, *ivi*, n. 223473; Cass. 20.5.1997 n. 2113, Rivella, Cass. pen., 1998, 1718, la quale aveva escluso che l'ordinamento potesse autorizzare il giudice a negare il sequestro in ragione di una valutazione comparativa tra la gravità del fatto contestato e il danno economico derivante dal sequestro, ritenendo che le finalità di difesa sociale che legittimano il sequestro debbano necessariamente prevalere sugli interessi del sequestratario.

²⁷ «Il sequestro preventivo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli indicati dalla norma, ovvero non può surrogare altri istituti propri del diritto civile: in particolare, non può tutelare i privati interessi del debitore esecutato i quali possono trovare rimedio nei mezzi civilistici che l'ordinamento appresta»: così Cass. 2.12.1999 n. 4026, Santini, CED Cass., 214649.

²⁸ V. *infra*, par. 4.

²⁹ In tal senso cfr., tra le altre, Cass. 30.10.2014 n. 52251, B., CED Cass., 262164; Cass., Sez. V, 28 maggio 2014 n. 26444, *ivi*, 259850, che ha escluso, in applicazione di tale principio, che potesse costituire “cosa pertinente al reato” di bancarotta fraudolenta patrimoniale un bene immobile oggetto di

pertinenzialità ricomprende, peraltro, anche le cose che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede³⁰.

Quanto al pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, le S.U. della Corte di cassazione hanno puntualizzato che deve presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità³¹: non è invece necessario che si stia procedendo per una fattispecie caratterizzata da una prolungata efficacia (reato permanente, istantaneo ad effetti permanenti, abituale, continuato, tentato)³². La Suprema Corte ha in particolare affermato il principio per cui il sequestro preventivo è consentito anche nel caso in cui l'ipotesi criminosa si sia già perfezionata, purché le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità e consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita: la pronuncia è stata resa con riferimento all'ipotesi – piuttosto frequente – di beni immobili abusivamente costruiti e

un contratto preliminare di acquisto rimasto inadempito e, quindi, mai entrato a far parte del patrimonio di società successivamente ammessa a concordato preventivo; Cass. 9.2.2011, Somma, *ivi*, 249610, che ha ritenuto illegittimo il sequestro di un'autovettura utilizzata per commettere il reato di atti persecutori, non essendo la stessa funzionalmente strutturata all'esecuzione della condotta illecita; Cass. 24.9.2010 n. 36201, Cass. pen., 2013, 1138; Cass. 26.1.2010 n. 11288, CED Cass., 246360; Cass. 14.1.2010 n. 11949, Cass. pen., 2012, 205; Cass. 16.12.2009 n. 1859, CED Cass., 246039; Cass. 16.12.2009, Marcante, *ivi*, 246881; Cass. 2.10.2007 n. 39011, Busca, *ivi*, 237936; Cass. 3.4.1998, p.m. in c. Matera, Cass. pen., 1999, 1867, con nota di De Amicis; Cass. 8.6.1998, Chiaberti, *ivi*, 2000, 456; Cass. 10.2.1998, Squillante, Riv. pen., 1998, 1174; Cass. 19.2.1997, Martino, Arch. nuova proc. pen., 1997, 707 che ha annullato il sequestro di un albergo in relazione alla prostituzione che talvolta vi veniva esercitata.

³⁰ Cfr. Cass. 19.6.2013, P., CED Cass., 256100; Cass. 6.6.2006, C., *ivi*, 234556; Cass. 16.3.2005, De Marco, *ivi*, 231666; Cass. 7.1.2003, Ruberto, *ivi*, 223225; e già Cass. 11.1.1991, Carollo, Cass. pen., 1992, 2801.

³¹ Cfr. Cass. S.U. 29.1.2003 n. 12878, p.m. in proc. Innocenti, Cass. pen., 2003, 1829, con nota di Tanda. In giurisprudenza, v. anche Cass. S.U. 14.12.1994 n. 23, Adelio, *ivi*, 1995, 1488; Cass. 21.6.2012 n. 35786, CED Cass., 254394; Cass. 9.2.2010 n. 22612, Cass. pen., 2012, 205; Cass. 9.7.2009 n. 35161, CED Cass., 245283; Cass. 23.1.2008, Trulli, *ivi*, 239250; Cass. 23.5.2007 n. 36884, Vathai, *ivi*, 237592; Cass. 6.6.2006, Coppola, *ivi*, 234556; Cass. 28.4.2006 n. 32617, Cass. pen., 2007, 2568; Cass. 16.3.2005 n. 14068, CED Cass., 231686; Cass. 21.1.2004, S., *ivi*, 277086; Cass. 19.5.2000 n. 2899, Strazzari, Cass. pen., 2002, 2144; Cass. 20.5.1997 n. 2114, Ragazzini, Giust. pen., 1998, III, 315; Cass. 17.5.1996, De Luca, Cass. pen., 1998, 595; Cass. 10.3.1995 n. 1473, Prevarin, Arch. nuova proc. pen., 1996, 302; Cass. 13.4.1994, Fiorillo, Cass. pen., 1995, 1579, con nota di Ramajoli; Cass. 25.2.1994, Anselmi, CED Cass., 197299; Cass. 12.3.1993, Costantini, *ivi*, 193353.

Contra, isolatamente, Cass. 28.5.1993 n. 1269, CED Cass., 194586, nel senso che «ai fini dell'emissione del sequestro preventivo, il "pericolo" che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato non deve presentare il carattere della "concretezza" così come stabilito in materia di libertà personale dall'art. 274, lett. c) cod. proc. pen.».

³² Cfr., tra gli altri, Adorno, 2004, 408; Barone, 2016, 325.

ultimati³³, ma naturalmente il principio ha valenza generale³⁴.

Per quanto concerne, invece, l'altro pericolo che può derivare dalla libera disponibilità (materiale o giuridica) della cosa, vale a dire l'agevolazione della commissione di nuovi reati, se per un verso la previsione non deve ritenersi circoscritta a reati della stessa specie di quello per cui si sta procedendo – in assenza di una specifica indicazione in tal senso, come invece previsto per le misure cautelari personali dall'art. 274, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. –, per altro verso occorre evitare che la verifica del giudice si esaurisca in un'astratta prognosi di commissione di nuovi reati, trasformando l'istituto in uno strumento di mera prevenzione dei reati, con conseguente snaturamento della sua finalità cautelare³⁵. Occorre, dunque, verificare la specificità e probabilità dell'agevolazione di nuovi reati, considerati quale conseguenza logica della fattispecie criminosa, ancorando la nozione di pericolo alla specificità dei dati esistenti³⁶.

In relazione al presupposto del *periculum in mora* si pone la questione relativa alla possibilità di sottoporre a sequestro preventivo, ex art. 321, co. 1, cod. proc. pen., un

³³ Cfr. Cass. S.U. 29.1.2003 n. 12878, p.m. in proc. Innocenti, cit. Sulla stessa linea, v. Cass. 11.2.2015 n. 11102, CED Cass., 263246; Cass. 6.12.2013, p.m. in proc. Gullo, ivi, 258182; Cass. 24.11.2011 n. 6599, Susinno, ivi, 252016; Cass. 23.4.2010 n. 17170, D., ivi, 246854; Cass. 4.12.2008 n. 825, ivi, 242156; Cass. 24.3.2004, Maglio, ivi, 227979; Cass. 8.2.2002, Gullotta, ivi, 221436; Cass. 12.6.2001, n. 26785, D'Amora, Cass. pen., 2003, 564, con nota di Cantone.

In dottrina, in argomento, v. Dell'Anna, 2004, 1332 ss.; Lattanzi F., 1990, 1775 ss.; Marinari, 1993, 2178 ss.; Mendoza, 1996, 2696 ss.; Milone, 1995, 530 ss.; Molinari F.M., 1995, 255 ss.; Montagna A., 2002, 506; Tanda, 2002, 2710 ss.; Tanda, 2003, 1835 ss.; Tanda, 2004, 438 ss.; Vicoli, 2004, 307. Nel senso che il sequestro preventivo di un manufatto abusivo non sia più giustificato dopo la definizione del procedimento con sentenza passata in giudicato, venendo in tal caso meno le esigenze preventive a fondamento del provvedimento, v. Esposito P, 1989, 109.

³⁴ In giurisprudenza si è ritenuto, ad esempio, ammissibile il sequestro preventivo con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta pur dopo la consumazione della distrazione dei beni: Cass. 26.10.2001 n. 44818, Cennerazzo, CED Cass., 220817; Cass. 6.10.1999, Garberini, Cass. pen., 2001, 242. Nello stesso senso, v. Cass. 15.2.2000, Scritturale, ivi, 2001, 1576; Cass. 17.4.1998, Chonchio, ivi, 2000, 455; Cass. 26.1.1998, Vargeto, CED Cass., 210331; Cass. 15.1.1997, Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 1409.

³⁵ Cfr., sul punto, Adorno, 2004, 409; D'Onofrio, 1998, 30; Garavelli, 2002, 110; Selvaggi, 1990, 364, il quale evidenzia l'esigenza che il giudice penetri nella concreta "prospettiva criminogena della cosa"; nonché Tonini, 2017, 497, il quale segnala efficacemente come sia molto generica l'esigenza di fronteggiare il pericolo che la cosa possa «agevolare la commissione di *altri* reati», rendendo concreto il rischio che «l'autorità giudiziaria ecceda dalle sue funzioni legate ad un fatto di reato già commesso ed eserciti un'attività di mera prevenzione *ante delictum* o, addirittura, di prevenzione di futuri reati non collegati a quello commesso (*praeter delictum*)»: queste ultime attività, «in un sistema di separazione dei poteri, dovrebbero restare di competenza dell'esecutivo, e cioè degli organi che, sotto il controllo del parlamento, svolgono la funzione di prevenzione dei reati». Peraltro, «qualche delimitazione dei poteri dovrebbe essere imposta dal fatto che il sequestro preventivo incide su beni di rilevanza costituzionale, quali sono la libera iniziativa economica ed il diritto al lavoro; questi devono essere necessariamente sottoposti ad un bilanciamento con altri diritti costituzionali tutelati da norme incriminatrici», come affermato, del resto, da C. Cost. 9.5.2013 n. 85, Giur. cost., 2013, 1424, con note di Onida, Pulitanò, Bin, Sereno (a commento della decisione v. anche Tonini, 2014, 1153 ss.).

³⁶ Nel senso che la situazione pericolosa vada intesa in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva e concreta disponibilità materiale e giuridica della cosa, v. Cass. 19.5.2000 n. 2889, Strazzari, Cass. pen., 2001, 2144; Cass. 20.5.1997 n. 2114, Ragazzini, Cass. pen., 1999, 246; Cass. 18.6.1996 n. 2676, Ciuffarella, CED Cass., 206048.

bene già sottoposto ad altra tipologia di sequestro.

Per quanto concerne, anzitutto, la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo il bene già gravato da sequestro probatorio *ex artt.* 253 ss. cod. proc. pen., la Corte di cassazione ha avuto modo di sottolineare come i due sequestri assolvano ad una funzione completamente diversa, essendo quello preventivo rivolto, come più volte ricordato, ad impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze dannose: di qui la conclusione che, sul piano sistemico, nulla osta a che essi possano concorrere sulla medesima *res*³⁷, anche se non sono mancate pronunce di segno contrario³⁸.

Le S.U., confermando la possibilità del concorso sullo stesso bene tra sequestro probatorio e sequestro preventivo, hanno poi puntualizzato che occorre comunque un pericolo concreto e attuale di cessazione del vincolo d'indisponibilità determinato dal provvedimento di sequestro probatorio che renda, quindi, reale e non solo presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art. 321, co. 1, cod. proc. pen.³⁹. Anche più di recente la Corte ha ribadito la legittimità del sequestro preventivo di un bene già gravato da sequestro probatorio, nel caso in cui, nella fase delle indagini preliminari, l'accoglimento da parte del giudice della richiesta di restituzione negata dal pubblico ministero possa non consentire a quest'ultimo di proporre per tempo la richiesta della misura, in tal modo creandosi uno iato temporale durante il quale detto bene potrebbe essere sottratto al successivo intervento cautelare⁴⁰.

Anche la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo un bene già sottoposto a sequestro conservativo è stata ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce della diversa finalità delle due misure cautelari reali⁴¹: tanto più che l'ambito applicativo e funzionale del sequestro preventivo è delimitato con rigore dalla giurisprudenza, che esclude qualsiasi uso strumentale dello stesso per finalità ultronee.

4. Come si è già accennato trattando del presupposto applicativo del *periculum in*

³⁷ Cfr. Cass. 5.5.1994 n. 1429, CED Cass., 198176; Cass. 28.5.1993 n. 1269, *ivi*, 194585; Cass. 9.3.1993 n. 594, *ivi*, 193941; Cass. 6.7.1992 n. 1253, Costantino, *ivi*, 191617; Cass. 16.6.1992 n. 2267, Lucchetta Afra, Cass. pen., 1994, 1612, con nota critica di Lattanzi F.

³⁸ Cass. 15.1.1992 n. 78, CED Cass., 198176; Cass. 16.7.1990 n. 3564, *ivi*, 185443.

³⁹ Cass. S.U. 14.12.1994, Adelio, *cit.*; Cass. S.U. 14.12.1994 n. 24/95, Benigno, Arch. nuova proc. pen., 1995, 240. Analogamente, Cass. 18.1.2007 n. 6382, Cass. pen., 2008, 1145; Cass. 26.4.2006 n. 17578, Pariota, CED Cass., 234759; Cass. 23.2.2005, Di Castri, *ivi*, 231610; Cass. 23.5.1997 n. 3537, Gallinaro, Cass. pen., 1999, 625. In argomento, Ranaldi, 1998, 1425 ss.

⁴⁰ Cass. 17.9.2014 n. 4686, CED Cass., 261167; Cass. 8.1.2014 n. 5967, *ivi*, 258271; Cass. 4.7.2013 n. 39449, CED Cass., 257371; Cass. 13.7.2011 n. 29916, Milo, Cass. pen., 2012, 1826. In precedenza, invece, Cass. 6.5.2003 n. 26747, Liguori, *ivi*, 2005, 3036, aveva negato l'ammissibilità dell'imposizione di un sequestro preventivo su beni già sottoposti a sequestro probatorio, facendo leva sulla facoltà del pubblico ministero di promuovere tempestivamente l'applicazione della misura cautelare reale, una volta venuto meno il vincolo di carattere probatorio.

⁴¹ Cfr. Cass. 16.3.2011 n. 13142, P., CED Cass., 249643; Cass. 30.1.1996 n. 560, *ivi*, 205082; Cass., 23.5.1995 n. 1432, Giovannini, Cass. pen., 1998, 591; Cass. 16.2.1994 n. 886, CED Cass., 197289; Cass. 16.6.1992 n. 2267, *ivi*, 192852.

mora, posto che l'art. 321, co. 1, cod. proc. pen. individua nella "cosa pertinente al reato" il bene oggetto di sequestro preventivo, quest'ultimo deve essere caratterizzato da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, risultando viceversa insufficiente una relazione meramente occasionale con il fatto illecito commesso⁴².

Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che il "corpo del reato" – di cui l'art. 253, co. 2, cod. proc. pen. fornisce una puntuale definizione («le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo») –, non sia altro che una *species* del *genus* "cosa pertinente al reato", di cui invece il cod. proc. pen. non offre una definizione. Ne deriva che, nonostante non sia espressamente richiamato dall'art. 321, co. 1, cod. proc. pen., deve senz'altro ritenersi consentito il sequestro preventivo del corpo del reato⁴³.

I beni sottoponibili a sequestro preventivo, elencati nell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 2, co. 9, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94⁴⁴, sono classificabili in quattro categorie: beni mobili, immobili, mobili registrati e immateriali. Per la precisione sono sequestrabili:

a) beni mobili⁴⁵ e crediti, secondo le forme prescritte dal cod. proc. civ. per il pignoramento presso il debitore o il terzo, in quanto applicabili;

b) beni immobili⁴⁶ o mobili registrati⁴⁷, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici⁴⁸;

c) beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità

⁴² V. *supra*, par. 3, nota 27.

⁴³ Cfr. Cass. S.U. 29.1.2015 n. 31022, cit.; Cass. S.U. 28.1.2004, Ferazzi, Cass. pen., 2004, 1913; Cass. 28.5.2014 n. 26444, CED Cass., 259850; Cass. 11.12.1998, Tesone, Dir. pen. e proc., 1999, 721; Cass. 18.3.1998 n. 1671, Creati, CED Cass., 210928; Cass. 11.4.1995, Dearca, Arch. nuova proc. pen., 1996, 305; Cass. 7.3.1994, Ferri, CED Cass., 199718; Cass. 15.4.1992, Moro, Arch. nuova proc. pen., 1992, p. 798. In dottrina, nello stesso senso, v., tra gli altri, Balducci, 1991, 151; Fiore, 1995, 562; Lattanzi F., 1991, 759; Olivero, 1993, 599; Selvaggi, 1991, 936; Sottani, 1990, 366. Contra, isolatamente, Cass. 28.11.1990, Grimaldi Satelli, Cass. pen., 1991, II, p. 758, con nota critica di Lattanzi F.; Cass. 16.11.1990, Monti, CED Cass., 185782.

⁴⁴ Sulla riforma dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. v., per tutti, Renzetti, 2009, 549 ss.

⁴⁵ Nella nozione di beni mobili assoggettabili a sequestro preventivo in quanto "cose pertinenti al reato" debbono necessariamente farsi rientrare anche gli animali, non potendo questi essere considerati "persone" e dovendo, quindi, necessariamente essere assimilati, anche ai fini della legge processuale, secondo i principi civilistici, alle "cose": v. Cass. 11.10.2011 n. 231/12, Capozza, CED Cass., 251700; Cass. 25.1.1995 n. 373, Villano, Giust. pen., 1995, III, 603.

⁴⁶ Sulla possibilità di sottoporre a sequestro immobili costruiti abusivamente e già ultimati, v. *supra*, § 3. In tema cfr. anche Montagna M., 1992, 1190 ss.; Trevisson Lupacchini T., 1993, 1 ss.

⁴⁷ Nel senso che la c.d. "pubblicità notizia" attinente ai beni mobili registrati – diversamente da quella riguardante le trascrizioni o iscrizioni relative agli immobili – «di per sé non elimina il pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare le conseguenze del reato e rende pertanto legittimo il sequestro preventivo della cosa», v. Cass. 29.4.2010 n. 32303, CED Cass., 248160 (la fattispecie riguardava il riciclaggio di un'autovettura). In argomento, v. Leto, 2007, 894 ss.

⁴⁸ Giova rammentare che, prima della modifica apportata all'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. dalla L. n. 94/2009, la giurisprudenza di legittimità aveva negato la possibilità di trascrivere il sequestro preventivo, ritenendo consentita la trascrizione solo per il sequestro conservativo, considerata la finalità di garanzia del patrimonio dell'imputato: al riguardo v. Cantone, 1999, 3062 ss.

previste per i singoli beni sequestrati, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese e l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario nominato dall'autorità giudiziaria *ex art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.*⁴⁹;

d) azioni e quote sociali⁵⁰, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario.

È necessario subito precisare che sono soggetti a sequestro preventivo anche beni appartenenti a terzi (estranei al reato) per diritto di proprietà o ad altro titolo: ciò in considerazione del fatto che le istanze di prevenzione connesse alla libera disponibilità del bene resterebbero disattese qualora la misura cautelare reale fosse applicabile soltanto a beni rientranti nella titolarità dell'indagato⁵¹. Tanto più che questi, al momento dell'emissione del provvedimento di sequestro, potrebbe non essere stato ancora individuato: si è già avuto modo di sottolineare che tra i presupposti applicativi della misura, secondo la giurisprudenza prevalente, non figurano i gravi indizi di colpevolezza, essendo al contrario sufficiente il *fumus commissi delicti*, vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato del fatto penalmente illecito contestato. Del resto, la conferma che il sequestro possa avere ad oggetto anche beni che siano nella disponibilità di terzi non indagati emerge dal contenuto degli artt. 322 e 322-*bis* cod. proc. pen., in virtù dei quali legittimati all'impugnazione del provvedimento coercitivo reale sono anche le persone diverse dall'imputato che avrebbero diritto alla restituzione.

5. Poiché l'istituto del sequestro preventivo ha un'applicazione molto ampia nella prassi, la casistica è vastissima. La giurisprudenza di legittimità ha dovuto affrontare numerose questioni in relazione soprattutto all'individuazione dell'oggetto del sequestro.

⁴⁹ Sulla possibilità di sequestrare un'intera azienda, ove sussistano indizi che anche soltanto taluno dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali, v. già Cass. 7.11.2007, Convito, CED Cass., 238819; Cass. 12.11.2003, Rosafio, *ivi*, 226896; Cass. 20.6.2001, Paterna, Cass. pen., 2002, 317.

⁵⁰ Cfr., sul tema, Zappulla, 2003, 947 ss. Sulla possibilità di sottoporre a sequestro le quote sociali già prima della riforma dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. v. Cass. 24.3.1992, Pirovano, CED Cass., 190081.

⁵¹ Cfr. Cass. S.U. 29.5.2008 n. 25933, Malgioglio, CED Cass., 239700; tra le altre, Cass. 22.1.2010 n. 11287, *ivi*, 246358, secondo cui «oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purché esso sia anche indirettamente collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti». Analogamente, Cass. 4.11.2008 n. 1806, *ivi*, 242262; Cass. 27.2.1997, Cinque, *ivi*, 208463.

In dottrina, v., tra gli altri, Conforti, Montesano Cancellara, 2016, 83 e 96, ove si sottolinea che «ai fini del sequestro preventivo, ciò che rileva è il collegamento fra il reato e la cosa e non fra il reato e la persona»; Barone, 2016, 338.

Particolarmente controversa è la questione della sequestrabilità di atti di procedimenti giudiziari o amministrativi: le soluzioni sono state differenti in relazione alla diversa tipologia.

Così, in base all'assunto che il sequestro preventivo può avere ad oggetto solo il risultato di un'attività e non l'attività in sé, perché è estranea ad esso la funzione di inibizione di comportamenti, è stato ritenuto illegittimo, peraltro risolvendosi nell'indebita invasione della sfera di attribuzioni della giurisdizione civile, il sequestro di un fascicolo processuale relativo all'esecuzione immobiliare in corso nei confronti di un soggetto vittima di fatti estorsivi, finalizzato ad impedire che il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze⁵²; analogamente, è stato ritenuto illegittimo il sequestro di documenti in originale di un procedimento amministrativo, finalizzato esclusivamente ad impedire l'ulteriore protrazione dell'azione amministrativa ritenuta illecita, risolvendosi in una indebita invasione della sfera di attività della pubblica amministrazione⁵³.

Quanto al decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile, in alcune pronunce è stato affermato che non è suscettibile di sequestro preventivo per impedire le ulteriori conseguenze del reato; e ciò sia perché non sarebbe configurabile alcun rapporto pertinenziale fra il reato e il provvedimento del giudice, sia perché l'applicazione della misura cautelare stravolgerebbe il sistema di impugnazioni e garanzie previste dal cod. proc. civ. a salvaguardia dei diritti delle parti⁵⁴. Altre sentenze, invece, hanno ritenuto che, ove ne ricorrano in concreto tutte le condizioni, possa disporsi il sequestro preventivo anche di un decreto ingiuntivo⁵⁵.

Si è altresì affermato che non è suscettibile di sequestro preventivo il lodo arbitrale rituale, per la mancanza di un rapporto di pertinenzialità tra il reato ipotizzato e la decisione arbitrale, a meno che il lodo stesso costituisca conseguenza immediata e diretta della commissione di un reato, come nel caso in cui la decisione sia il risultato di un'attività illecita commessa da una delle parti in concorso con gli arbitri⁵⁶. Invece, si è sostenuta l'ammissibilità del sequestro preventivo di un lodo arbitrale irrituale, quale documento che consacra l'assunzione di obblighi economicamente apprezzabili

⁵² Cass. 9.3.2006 n. 10437, S., CED Cass., 233813.

⁵³ Cass. 26.3.2014 n. 15015, CED Cass., 261833; Cass. 14.12.1998 n. 4016, Bottani, Cass. pen., 2000, 457, con nota adesiva di Frioni; *contra*, G.i.p. T. Milano, ord. 3.11.1998, Foro ambr., 1999, 43, con nota di Galantini. Il timore che, allo scopo di evitare il rilascio di concessioni edilizie e, conseguentemente, la temuta edificazione, si anticipino prematuramente giudizi di competenza dell'autorità amministrativa, è sottolineato da Montagna M., 2005, 101.

⁵⁴ Cass. 3.12.2014 n. 52627, CED Cass., 261619; Cass. 14.6.2013 n. 41727, p.m. in proc. P., *ivi*, 257424 (nel caso di specie, le cambiali, su cui si basava il decreto, costituivano il prodotto o il profitto del reato); Cass. 11.12.1998, Tesone, Dir. pen. e proc., 1999, 721, con nota di Arena; Cass. 19.5.1995, 2726, Netti, Giust. pen., 1996, III, c. 229 (nel caso di specie, il presupposto era che l'ingiunzione fosse fondata su scritture rilasciate dalla persona offesa a fronte di un prestito usurario).

⁵⁵ Cass. 5.7.2013 n. 40046, M., CED Cass., 257413; Cass. 16.12.2005 n. 2698, p.m. in proc. M., Cass. pen., 2007, 1719 (nel caso di specie l'ingiunzione era fondata su titoli rilasciati dalla persona offesa a seguito di truffa).

⁵⁶ Cass. 5.12.2014, n. 52627, T., CED Cass., 261619.

e dunque come cosa materiale suscettibile di coercizione reale⁵⁷.

Il sequestro preventivo a scopo impeditivo può avere ad oggetto anche beni che siano stati costituiti dall'indagato in pegno regolare, e ciò in quanto la disponibilità di questi da parte del creditore, pur penetrante, non può essere considerata assoluta né esaustiva di tutte le facoltà spettanti al debitore garante, il quale, oltre all'eventuale recupero dell'eccedenza del pegno, può sempre alienare il bene o attivarsi per l'estinzione dell'obbligazione ed ottenere la restituzione dell'“*eadem res*” fornita in garanzia. In tali ipotesi, tuttavia, il giudice di merito che dispone la misura può limitare l'estensione del vincolo alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato, lasciando impregiudicate le facoltà di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio estraneo all'illecito penale; ed anzi tale scissione delle rispettive sfere di disponibilità, ai fini di una diversificazione dell'ambito di efficacia del vincolo, è da considerarsi doverosa quando le esigenze cautelari che fondano la misura consistono nel pericolo di commissione di nuovi reati, o di aggravamento di quelli già commessi, derivante soltanto dal comportamento del debitore indagato⁵⁸. Si è altresì affermato che resta riservato al merito l'aspetto del necessario bilanciamento fra l'interesse pubblico alla non dispersione definitiva dei beni nella disponibilità dell'indagato e la tutela delle ragioni del terzo creditore estraneo al reato⁵⁹.

A conclusioni differenti è, invece, pervenuta la giurisprudenza di legittimità per quanto concerne beni costituiti in pegno irregolare: si è in particolare affermato che non può essere disposto il sequestro preventivo di un conto corrente bancario le cui somme risultino costituite in pegno irregolare già a garanzia dell'anticipazione concessa dalla banca al correntista, in virtù dell'effetto proprio del pegno irregolare che determina il trasferimento in proprietà al creditore delle somme gravate dalla garanzia⁶⁰.

Numerosi sono stati gli interventi chiarificatori della giurisprudenza in tema di beni immobili. Rinviano a quanto già osservato in tema di sequestro di manufatti abusivamente costruiti, anche se già ultimati⁶¹, merita di essere segnalato che è stato considerato legittimo anche il sequestro preventivo di un bene demaniale disposto al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico, derivante non solo dall'insistenza di manufatti su tale area, ma anche dalle attività ad essi connesse⁶²; peraltro la misura ablativa è stata ritenuta legittima nella misura in cui l'occupazione illecita sottragga l'area alla fruizione collettiva, escludendo che il sequestro possa

⁵⁷ Cass. 19.5.1993 n. 1804, Gubbiotti, Cass. pen., 1994, 1907, con nota di Pitton.

⁵⁸ In questi termini, Cass. S.U. 18.5.1994 n. 9, Comit leasing S.p.a in proc. Longarini, Dir. pen. proc., 1995, p. 580, con nota di Galantini (a commento della decisione v. anche Viggiano, 1995, 499 ss.); Cass. 7.11.2008 n. 45400, P., CED Cass., 241975; Cass. 15.5.1992 n. 2296, Tosarelli, Cass. pen., 1993, 2596. In argomento, v. anche Beltrani, 2015, 59 ss.

⁵⁹ Cass. 18.5.2011 n. 36223, HAAB S.p.a., CED Cass., 241975.

⁶⁰ Cass. 17.10.2013, CR srl, CED Cass., 257823; Cass. 6.5.2010 n. 23659, BMB S.p.a., ivi, 247409.

⁶¹ V. *supra*, par. 3.

⁶² Cass. 18.1.2001 n. 3947, CED Cass., 217890.

estendersi alle porzioni non occupate rimaste nell'uso pubblico⁶³.

In tema di tutela del diritto d'autore, si è affermato che il sequestro dell'opera in caso di violazione dell'art. 171, co. 1, lett. a), e co. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633 (abusiva riproduzione con usurpazione della paternità dell'opera ed offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore), possa essere disposto soltanto dopo la preventiva verifica che le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte mediante strumenti diversi dal sequestro, dal momento che la sanzione prevista dall'art. 169 L. cit., ovvero la rimozione e distruzione dell'opera, è individuata soltanto allorché la violazione non possa essere riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera che ne chiariscano la paternità, o con altri mezzi di pubblicità⁶⁴.

Particolarmente significativa e interessante è, infine, l'evoluzione giurisprudenziale in tema di sequestro preventivo di pagine o siti *web*.

Da ultimo, le S.U. della Corte di cassazione – premesso che la testata giornalistica telematica è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e rientra nella nozione di “stampa” di cui all'art. 1 L. 8 febbraio 1948, n. 47 – hanno affermato che l'autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito *web* o di una singola pagina telematica, imponendo al fornire dei servizi *internet*, anche in via d'urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto l'equiparazione dei dati informativi alle “cose” in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato⁶⁵.

Riferimenti bibliografici

Adorno R. (2004). *Il riesame delle misure cautelari reali*, Milano: Giuffrè.

Amodio E. (1982). Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della “coercizione reale” nella prassi e nella giurisprudenza. *Cass. pen.*, p. 1072 ss.

Aprile E., D'Arcangelo F. (2017). *Le misure cautelari nel processo penale*, 3^a ed., Giuffrè, Milano.

⁶³ Cass. 21.1.2013 n. 28911, CED Cass., 255590; Cass. 15.12.2012 n. 12504, Di Nardo, *ivi*, 252224; Cass. 23.5.2006 n. 34101, *ivi*, 235050; in argomento, Fumagalli, 2010, 73 ss.

⁶⁴ Cass. 5.10.2004 n. 1934, De Angelis, CED Cass., 230659.

⁶⁵ Cass. S.U. 17.7.2015 n. 31022, Fazzo e altri, *cit.*, con nota di Piattoli. A commento della decisione *cfr.*, altresì, Avella, 2015, 1 ss.; Lorusso, 2015, 2003 ss.; Melzi D'Eril, 2016, 1 ss.; Melzi D'Eril-Vigevani, 2015, 82 ss.; Paoloni, 2015, 3454 ss.; Pulvirenti, 2015, 78 ss.; Vartolo, 2015, 843 ss.

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite da Cass. ord. 3.10.2014 n. 45053, Fazzo e altro, *www.penalecontemporaneo*, 21 gennaio 2015, 1 ss., con nota di Mariotti; a commento della decisione, *v. anche* Sturba, 2014, 1 ss.

In precedenza, Campanaro, 2012, 1 ss.; Di Paola, 2010, 144 ss.; Melzi D'Eril, 2014a, 153 ss.; Melzi D'Eril, 2014b, 1 ss.; Sambuco, 2011, 58 ss.

- Arena M. (1999). Quando è consentito il sequestro preventivo di un provvedimento civile. *Dir. pen. e proc.*, p. 721 ss.
- Avella E. (2015). Osservazioni a prima lettura a Cass., S.U. 17 luglio 2015 (c.c. 29 gennaio 2015), Fazzo. *Arch. pen. (web)*, n. 3, p. 1 ss.
- Balducci P. (1985). Sequestro per il procedimento penale e funzioni di supplenza del potere giudiziario. *Cass. pen.*, p. 1040 ss.
- Balducci P. (1991). *Il sequestro preventivo nel processo penale*, 2^a ed., Milano: Giuffrè.
- Barone L. (2016). Le misure cautelari reali. Il sequestro preventivo, in A. Bassi (a cura di), *La cautela nel sistema penale. Misure e mezzi di impugnazione*, Padova: Cedam, p. 320 ss.
- Bausardo R. (1996). Misure cautelari reali, in M. Chiavario, E. Marzaduri (diretta da), *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, Libertà e cautele nel processo penale*, Torino: Utet, p. 287 ss.
- Beltrani S. (2015). La sentenza n. 10471 del 2014: sequestro preventivo dei beni gravati da pegno e ipoteca; applicabilità delle norme antimafia ai sequestri penali. *Riv. pen.*, p. 59 ss.
- Betocchi G. (1983). Il sequestro penale preventivo: delimitazione dell'ambito di operatività; presupposti; conseguenze peculiari dell'autonomia funzionale; tutela dei soggetti passivi. *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1983, p. 970 ss.
- Bevere A. (1999). *Coercizione reale. Limiti e garanzie*, Giuffrè, Milano.
- Bin R. (2013). Giurisdizione e amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza "Ilva". *Giur. cost.*, p. 1424 ss.
- Calamandrei P. (1936). *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova: Cedam.
- Campanaro C. (2012). Legittimo il sequestro preventivo del sito internet se i contenuti sono diffamatori, *www.penalecontemporaneo.it*, 13 marzo 2012, p. 1 ss.
- Cantone R. (1996). I "sequestri" nel codice di procedura penale. *Arch. nuova proc. pen.*, p. 3 ss.
- Cantone R. (1999). Sulla intrascrivibilità del sequestro preventivo. *Cass. pen.*, p. 3062 ss.
- Cantone R. (2003). Sul sequestro preventivo nell'ipotesi di reato consumato: è sequestrabile un immobile abusivo definitivamente ultimato? *Cass. pen.*, p. 564 ss.
- Cassano M. (2012). *Sub art. 321*, in A. Gaito (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 4^a ed., vol. I, Torino: Utet, p. 2042 ss.
- Castellano M., Montagna M. (1994). Misure cautelari reali, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Utet: Torino, p. 100 ss.
- Ceresa Gastaldo M. (2009). Sulla legittimazione della misura cautelare non assentita dal procuratore della Repubblica. *Cass. pen.*, 2009, p. 4157 ss.
- Ceresa Gastaldo M. (2010). Garanzie insufficienti nella disciplina del sequestro preventivo. *Cass. pen.*, p. 4439 ss.
- Cirulli M. (1992). In tema di presupposti del sequestro preventivo. *Giur. it.*, c. 316 ss.

- Cisterna A. (2008). *Sub art. 321*, in P. Corso (a cura di), *Commento al codice di procedura penale*, 2^a ed., Piacenza: La Tribuna, p. 1453 ss.
- Conforti E., Montesano Cancellara A. (2016). Il sequestro preventivo impeditivo, in E. Conforti, A. Montesano Cancellara, G.L. Soana, *Il sequestro penale. Presupposti applicativi, gestione dei beni e strumenti di impugnazione*, Milano: Giuffrè, p. 73 ss.
- Coratella C. (2006). Sequestri preventivi: geometrie variabili. La legittimità del provvedimento va valutata caso per caso. *Dir. e giust.*, n. 28, p. 48 ss.
- De Amicis G. (1999). Contrasti giurisprudenziali in tema di oggetto del sequestro preventivo. *Cass. pen.*, p. 1867 ss.
- De Caro A. (2017). *Strumenti cautelari e precautelari*, in A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, A. Furguele, M. Menna, C. Pansini, N. Triggiani, C. Valentini, *Manuale di diritto processuale penale*, 2^a ed., Torino: Giappichelli, p. 329 ss.
- De Crescenzo V. (1997). *Il sequestro penale e civile*, Torino: Utet.
- Dell'Anna T. (2004). Applicabilità e limiti del sequestro preventivo di un immobile abusivo ultimato. *Cass. pen.*, p. 1332 ss.
- De Santis A.M. (1997). Sequestro preventivo, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino: Utet, p. 264 ss.
- Di Paola S. (2010). Sequestro preventivo di sito *web* e inibitoria del giudice penale dell'attività del *provider*. *Foro it.*, II, c. 144 ss.
- D'Onofrio M. (1998). *Il sequestro preventivo*, Padova: Cedam.
- Esposito P. (1989). Sequestro di costruzione abusiva e sentenza irrevocabile di condanna. *Riv. pen. econ.*, n. 2, p. 109 ss.
- Ferrante U. (1981). Brevi osservazioni in un sequestro penale. *Giur. mer.*, II, p. 109 ss.
- Fiore L. (1995). Accertamento dei presupposti e problematiche in tema di sequestro preventivo. *Riv. it. dir. e proc. pen.*, p. 558 ss.
- Frioni I. (2000). Una sentenza ineccepibile in tema di sequestro preventivo di delibere amministrative. *Cass. pen.*, p. 461 ss.
- Fumagalli (2010). Abusiva occupazione di spazio demaniale e sequestro preventivo dell'oggetto del reato. *Dir. marittimo*, 2010, p. 73 ss.
- Galantini N. (1990). *sub art. 321*, in E. Amodio, O. Dominoni (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. III, t. 2, Milano: Giuffrè, p. 265 ss.
- Galantini N. (1995). Sequestro preventivo di titoli pignorati. *Dir. pen. e proc.*, p. 580 ss.
- Galantini N. (1999). Sequestro preventivo di atti amministrativi. *Foro ambr.*, p. 44 ss.
- Garavelli M. (2002). *Il sequestro nel processo penale*, Torino: Utet.
- Gualtieri P. (2008). Sequestro preventivo, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. 2, *Prove e misure cautelari*, t. II, *Le misure cautelari*, a cura di A. Scalfati, Torino: Utet, p. 365 ss.
- Gualtieri P., Spangher G. (2015). Le misure cautelari reali, in G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb (diretto da) *Procedura penale. Teoria e pratica del*

processo, vol. II, *Misure cautelari. Indagini preliminari. Giudizio*, a cura di A. Marandola, Milano: Ipsoa, p. 231 ss.

Gualtieri P. (2017). *sub art. 321*, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 5^a ed., t. II, Milano: Wolters Kluwer, p. 25 ss.

Lattanzi F. (1990). Questioni vecchie e nuove sul sequestro preventivo delle costruzioni abusive. *Cass. pen.*, p. 1775 ss.

Lattanzi F. (1991). Brevi considerazioni sul sequestro del corpo del reato. *Cass. pen.*, p. 759 ss.

Lattanzi F. (1994). Perché sequestrare un bene già sequestrato? *Cass. pen.*, p. 1614 ss.

Lattanzi F. (1995). Sul *fumus* richiesto per il sequestro preventivo. *Cass. pen.*, p. 355 ss.

Leto G. (2007). Sequestro preventivo di beni mobili registrati: presupposti e limiti con particolare riferimento ai terzi acquirenti estranei al reato. *Riv. pen.*, p. 892 ss.

Lorusso S. (2015). Un'innovativa pronuncia in tema di sequestro preventivo di testata giornalistica *on line*. *Giur. it.*, p. 2003 ss.

Marinari M. (1993). Il sequestro nell'esperienza del nuovo codice. Spunti problematici e questioni in materia di reati edilizi. *Cass. pen.*, p. 2178 ss.

Mariotti M. (2015). Rimessa alle sezioni Unite la questione dell'ammissibilità del sequestro preventivo, mediante oscuramento, di un sito web di una testata giornalistica. *www.penalecontemporaneo.it*, 21 gennaio 2015, p. 1 ss.

Melzi D'Eril C. (2014a). Il sequestro di siti on-line: una proposta di applicazione analogica dell'art. 21 Cost. "a dispetto" della giurisprudenza. *Dir. inf. e inform.*, n. 2, p. 153 ss.

Melzi D'Eril C. (2014b). La Cassazione esclude l'estensione ai siti internet delle garanzie costituzionali previste per il sequestro di stampati. *www.penalecontemporaneo.it*, 25 marzo 2014, p. 1 ss.

Melzi D'Eril C. (2016). Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate *on line* registrate. *www.penalecontemporaneo.it*, 9 marzo 2016, p. 1 ss.

Melzi D'Eril C., Vigevani G.E. (2015). Il sequestro di una pagina *web* può essere disposto imponendo al *service provider* di renderla inaccessibile, *Guida dir.*, n. 38, p. 82 ss.

Mendoza R. (1996). L'ammissibilità del sequestro preventivo in relazione a reato già consumato. *Cass. pen.*, 1996, p. 2696 ss.

Mendoza R. (1993). L'incidenza dei vincoli paesistici su opere in corso alla data del 7 settembre 1985 che abbiano alterato lo stato dei luoghi. *Cass. pen.*, p. 1969 ss.

Milani L. (2015). *sub art. 321*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Conso-G. Illuminati, 2^a ed., Padova: Cedam, p. 1405 ss.

Milani L. (2012). Proporzionalità, adeguatezza e gradualità in tema di sequestro preventivo. *Cass. pen.*, 2012, p. 4166 ss.

Milone M. (1995). Sul sequestro preventivo di una costruzione abusiva ultimata. *Rass. giur. edilizia*, I, p. 530 ss.

- Molinari F.M. (1995). Sequestro preventivo e reato consumato. *Giur. it.*, II, c. 255 ss.
- Montagna A. (2002). Territorio e costruzioni abusive. Interventi edilizi abusivi ultimati e legittimità dell'adozione del sequestro preventivo. *Rass. giur. ambiente*, p. 506 ss.
- Montagna M. (1992). In tema di presupposti per il sequestro preventivo di una cava ubicata in zona di diversa destinazione urbanistica. *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1190 ss.
- Montagna M. (2005). *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova: Cedam.
- Olivero S. (1993). Sequestro preventivo, in M. Chiavario (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, I Agg., Torino: Utet, p. 589 ss.
- Onida V. (2013). Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell'ambiente. *Giur. cost.*, p. 1424 ss.
- Pansini C. (2012), voce Sequestro preventivo, in A. Scalfati (diretto da), *Digesto del processo penale on line*, Torino: Giappichelli.
- Paoloni L. (2015). Le Sezioni Unite si pronunciano per l'applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: *ubi commoda, ibi et incommoda?* *Cass. pen.*, p. 3454 ss.
- Paterniti C. (1994). Esigenze di descrizione del fatto tipico e tecniche normative corrispondenti. *Giur. cost.*, p. 271 ss.
- Pennisi A. (a cura di) (1998). *Verso un nuovo processo penale. Opinioni a confronto sul progetto di riforma Dalia. Atti del Convegno (Catania, 18-19 novembre 2005)*, Milano: Giuffrè.
- Piattoli B. (2016). Il sequestro preventivo di una pagina *web*: il funzionalismo della rete e le sue intersezioni nelle dinamiche processuali. *Dir. pen. proc.*, p. 212 ss.
- Pierdonati M. (2009). *Fumus in re ipsa* del delitto e “giudicato cautelare” nel sequestro preventivo. *Dir. pen. e proc.*, p. 994 ss.
- Pitton M. (1994). Brevi riflessioni in tema di oggetto di sequestro preventivo. *Cass. pen.*, p. 1907 ss.
- Porcu F. (2014). Variazioni cromatiche del *fumus commissi delicti* nel sequestro preventivo. *Dir. pen. e proc.*, p. 1343 ss.
- Pressacco L. (2016). La motivazione del decreto che dispone il “sequestro impeditivo”. www.penalecontemporaneo.it, 14 ottobre 2016, p. 1 ss.
- Pulitanò D. (2013). Giudici tarantini e Corte costituzionale davanti alla prima legge ILVA. *Giur. cost.*, p. 1424 ss.
- Pulvirenti A. (2015). Sequestro e Internet: dalle Sezioni Unite una soluzione equilibrata, ma “creativa”. *Proc. pen. e giust.*, n. 6, p. 78 ss.
- Ramajoli S. (1995). Sequestro preventivo e attualità del pericolo relativo alle conseguenze del reato. *Cass. pen.*, p. 1579 ss.
- Ranaldi G. (1998). Può il sequestro mutare da probatorio a preventivo? *Dir. pen. e proc.*, p. 1425 ss.
- Renzetti S. (2009). L'esecuzione del sequestro preventivo, in O. Mazza, F. Viganò (a cura di), *Il “pacchetto sicurezza” 2009. (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11*

conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), Torino: Giappichelli, p. 549 ss.

Salvi G. (1987). Presupposti e limiti dell'attività impeditiva prevista dall'art. 219 c.p.p. *Cass. pen.*, p. 2045 ss.

Sambuco G. (2011). Il sequestro dei contenuti *on line*: risposte giurisprudenziali e prospettive. *Proc. pen. e giust.*, n. 3, p. 58 ss.

Santoriello C. (2009). Il sequestro preventivo, in F. Fiorentin-C. Santoriello, *Le misure cautelari*, vol. II, *Le misure cautelari reali*, a cura di G. Spangher, C. Santoriello, Torino: Giappichelli, p. 1 ss.

Selvaggi E. (1990). *sub art. 321*, in M. Chiavario (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. III, Torino: Utet, p. 359 ss.

Selvaggi E. (1991), L'oggetto nel sequestro probatorio e nel sequestro preventivo. *Cass. pen.*, p. 936 ss.

Selvaggi E. (1993). *sub art. 321*, in M. Chiavario (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale*, I Agg., Torino: Utet, p. 223 ss.

Sereno G. (2013). Alcune discutibili affermazioni della Corte sulle leggi in luogo di provvedimento. *Giur. cost.*, p. 1424 ss.

Sottani S. (1990). Problemi vecchi e nuovi in materia di sequestro. *Giur. it.*, II, c. 366 ss.

Spangher G. (2014). *La pratica del processo penale*, vol. III, *I soggetti. Gli atti. Le prove. Le misure cautelari. Il procedimento penale davanti al giudice di pace*, Padova: Cedam.

Spangher G. (2015). *Considerazioni sul processo "criminale" italiano*, Torino: Giappichelli.

Sturba E. (2014). Osservazioni a prima lettura a Cass., sez. I, ord. 30 ottobre 2014, Fazzo. *Arch. pen. (web)*, n. 3, p. 1 ss.

Tanda P. (2002). È possibile il sequestro preventivo di un immobile abusivo ultimato. *Cass. pen.*, 2002, p. 2710 ss.

Tanda P. (2003). Immobile abusivo ultimato e sequestro preventivo. *Cass. pen.*, p. 512 ss.

Tanda P. (2004). Ancora sull'ammissibilità del sequestro preventivo di immobile abusivo ultimato. *Cass. pen.*, 2004, p. 438 ss.

Tonini P. (2014). Il caso ILVA induce a ripensare le finalità e gli effetti del sequestro preventivo. *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1153 ss.

Tonini P. (2017). *Manuale di procedura penale*, 18^a ed., Milano: Giuffrè.

Trevisson Lupacchini T. (1993), In tema di sequestro preventivo di un immobile, in *Giur. it.*, II, c. 1 ss.

Triggiani N. (2017). La misura volta ad evitare il reiterarsi del reato o l'inasprimento dei suoi effetti, in M. Montagna (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino: Giappichelli, p. 141 ss.

Turco E. (2012). *Sub art. 321*, in G. Canzio, G. Tranchina (a cura di), *Codice di procedura penale*, t. I, Milano: Giuffrè, p. 2778 ss.

Vartolo V. (2015). In tema di sequestro preventivo della pagina *web* di testata giornalistica *on line*. *Riv. pen.*, p. 843 ss.

Ventura N. (2004). Sequestro preventivo. *Dig. disc. pen.*, II Agg., Torino: Utet, p. 750 ss.

Vergine F. (2016). Le Sezioni Unite limitano l'avviso *ex art.* 114 norme att. c.p.p. ai soli atti aventi natura investigativa. *Proc. pen. e giust.*, n. 5, p. 71 ss.

Viciconte G. (1992). Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di prevenzione. *Riv. it. dir. e proc. pen.*, p. 357 ss.

Vicoli D. (2004). Il sequestro preventivo di immobile abusivo già ultimato. *Dir. pen. e proc.*, p. 307 ss.

Viggiano F. (1995). Sul sequestro preventivo di beni costituiti in pegno. *Giur. it.*, II, c. 499 ss.

Zappulla A. (2003). Il sequestro preventivo di quote societarie o dell'azienda commerciale appartenenti a persone estranee al reato perseguito. *Cass. pen.*, p. 947 ss.